

# **STATUTO**

## **DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

### **CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO "GINO GRANDESSO"**

#### **ART. 1 - (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO "GINO GRANDESSO" " con sede presso la Casa della Comunità in via Jacopo Ferrazzi n. 27, nel Comune di Cartigliano (VI).

#### **ART. 2 - (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'associazione si propone di promuovere e realizzare un progetto socio-educativo e di formazione della persona agendo nell'ambito del volontariato sociale, culturale, nella salvaguardia e rispetto dell'ambiente. Ha fini di promozione di solidarietà sociale, culturale, di partecipazione verso tutti senza distinzione di età, appartenenza culturale, disponibilità economica o di capacità fisiche. In particolare l'associazione svilupperà attività nel settore della salvaguardia dei valori familiari, facendo riemergere l'importanza della famiglia come un'istituzione che svolge un ruolo fondamentale nella società per l'apprendimento e la formazione di base di ogni individuo.
3. Per conseguire le proprie finalità, l'associazione opera attraverso:
  - a) la valorizzazione dell'ambiente e dei beni naturali sia con attività di animazione culturale e didattica ambientale, sia con esperienze concrete svolte a diretto contatto con la natura;
  - b) attività educative e ludico – ricreative comprese le attività fisiche e motorie;
  - c) convegni, stages, conferenze, serate informative, riunioni e momenti di verifica sulle attività svolte
  - d) la collaborazione con Enti privati, Enti pubblici ed Associazioni per la realizzazione delle iniziative sociali
  - e) la promozione e attuazione di attività complementari di turismo sociale e culturale finalizzato alla promozione umana e alla socializzazione
  - f) il sostegno di iniziative di carattere socio-umanitario, come l'adozione a distanza, la lotta al disagio giovanile e altre forme di beneficenza.
4. Uno degli strumenti con cui l'associazione intende perseguire concretamente tali scopi è rappresentato dalla gestione diretta di soggiorni socio-educativi estivi per giovani e famiglie.

#### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno che dichiarano di conoscere.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Eventuali soci minorenni sono ammissibili solo con il consenso del genitore o di chi ne fa le veci.
3. I soci sono suddivisi in due categorie: **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo); **junior** (soci minorenni).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'eventuale quota di ammissione è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci ordinari hanno diritto di approvare e modificare lo statuto, di nominare gli organi dell'associazione ed essere eletti negli stessi con incarichi direttivi e compiti di responsabilità.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese vive effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, come ad esempio viaggi o anticipazioni per acquisti fatti a nome dell'associazione, a meno di rinuncia spontanea.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale e volontario, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Tutti i soci sono tenuti a prestare la propria opera per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività dell'associazione. Le prestazioni dei soci per il campeggio sono ritenute doverose e a titolo gratuito.
6. Tutti i soci, uniformandosi a quanto deliberato nell'atto costitutivo dell'Associazione si assumono nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, con riferimento all'art. 11, 6<sup>a</sup> comma, del D. Lgs. 472/1997, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che dovessero venire commesse da rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, o comunque non rinnovando la quota associativa annuale.
2. Il membro di un organo sociale può dimettersi dall'incarico assunto mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea dei soci.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria deve:

- approvare il rendiconto e il conto preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- ratificare le quote associative stabilite dal Consiglio direttivo;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **ART. 8 - (Validità Assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **ART. 9 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente in sua vece, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di chiederne copia.

### **ART. 10 - (Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
3. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente appositamente nominato dal Presidente in sua vece, e sottoscritto dal Presidente.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, come ad esempio:
  - stabilire l'importo della eventuale quota di ammissione;
  - stabilire l'importo della eventuale quota sociale annuale;
  - modificare il regolamento interno dell'associazione.

Inoltre redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

### **ART. 11 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e ne coordina l'attività; presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; tiene l'inventario dei beni e delle attrezzature della associazione.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle attività istituzionali e ne fa le veci in sua assenza.

### **ART. 12 - (Risorse economiche)**

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:
  - quote associative versate dai soci nella misura stabilita annualmente;
  - contributi, donazioni e lasciti provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 383/2000.

2. I beni di proprietà dell'associazione sono da considerarsi beni comuni, sia che vengano donati da terzi o soci, sia che vengano acquistati con i proventi dell'attività dell'associazione o vengano realizzati con il lavoro comune e gratuito dei soci.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza fine di lucro.

#### **ART. 13 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 14 - (Consorti / Coordinamenti)**

L'associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con Pro Loco della zona o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito, oppure affiliarsi a Associazioni di Promozione Sociale di carattere nazionale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
2. In tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto per finalità di utilità sociale prioritariamente al Comune di Cartigliano o ad altro Ente o associazione locale, oppure ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In nessun caso i beni comuni potranno essere venduti per dividere tra i soci il ricavato della vendita, con la sola eccezione della necessità di dover liquidare soci che possono vantare crediti concreti nei confronti dell'associazione.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.